

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

GUARDIA DI FINANZA

CENTRO NAVALE

SCRITTURA PRIVATA

**CIG. 7547726488 - Appalto per la fornitura di nr. 1  
furgone attrezzato per nucleo sommozzatori.-----**

L'anno duemiladiciotto, addì 05 del mese di  
ottobre,-----

-----PREMESSO CHE-----

- con Atto Autorizzativo nr. 1956 del 25 giugno  
2018, il Comandante del Centro Navale, vista la  
pratica nr. 53257 del 18/06/2018 dell'Ufficio  
Logistico - Sezione Motorizzazione - ha autorizzato  
la stipula di una scrittura privata per  
l'affidamento della commessa in parola, di seguito  
"Fornitura", ad idonea Società;-----

- per soddisfare tale esigenza l'Amministrazione con  
foglio nr. 76650 datato 03/07/2018 - ex art. 36  
comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 - ha invitato la  
società "IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A." di Bolzano a  
presentare la propria offerta in quanto  
distributrice esclusiva dei prodotti integrati di  
derivazione della gamma Iveco per scopi relativi  
alla difesa, alla Sicurezza e all'Ordine Pubblico,

come da dichiarazione di esclusività (All. A);-----

- la "IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A." di Bolzano,  
ha:-----

> presentato la propria proposta commerciale (All.  
B), debitamente "congruita" dal R.U.P. come si  
evince da apposita dichiarazione datata 26/07/2018  
(All. C) che costituisce parte integrante del  
presente atto;-----

> sottoscritto il "Patto d'integrità" (All. D),-----  
- il Comandante del Centro Navale, con atto  
autorizzativo nr. 2751 del 08/08/2018, ha  
determinato di affidare la commessa in parola alla  
società "IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A." di Bolzano;  
- con foglio nr. 95255 in data 10.08.2018 è stata  
comunicata alla società "IVECO DEFENCE VEHICLES  
S.P.A." l'avvenuta aggiudicazione dell'appalto in  
parola e la contestuale esecuzione anticipata ai  
sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 13, del  
D.Lvo 50/2016;-----

-----SI CONVIENE-----

tra il Centro Navale della Guardia di Finanza, Via  
Appia lato Napoli, 287/289 - Formia - C.F.  
90011020592, di seguito denominata  
"Amministrazione", rappresentato dal Ten. Col.  
Giovanni D'Onorio De Meo in qualità di Capo Ufficio

Amministrazione e la "IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A."

con sede in Via A. Volta nr. 6, 39100 Bolzano, - P.

I.V.A. 02854220213, giusta "DGUE" che si allega alla

presente (All. E) - di seguito denominata

"Fornitore" - legalmente rappresentata dal Sig.

Raffaele Curcio, nato a Napoli il 17/07/1954,

residente in Laives (BZ) - Via J.F. Kennedy, 277 -

CF: CRC RFL 54L17 F839Z, identificato a mezzo di

carta di identità nr. AY7576491 rilasciata in data

07/06/2018 dal Comune di Laives (BZ), nella sua

qualità di "Procuratore" dell'Impresa, giusta

procura notarile nr. 6670 del 09/06/2015 che

costituisce parte integrante del presente atto (All.

F);-----

-----QUANTO SEGUE:-----

ART.1: OGGETTO DELLA SCRITTURA PRIVATA - L'Impresa

contraente, come sopra rappresentata, si obbliga con

la presente scrittura privata, nella più ampia e

valida forma legale, ad effettuare la fornitura in

epigrafe indicata, ai prezzi ed alle condizioni

indicati nel preventivo di spesa all'uopo acquisito

(All. B) ed in conformità alla lettera di invito,

alla Scheda tecnica (All. G) ed alle Condizioni

Generali d'Oneri approvate con Decreto Ministeriale

nr. 181 del 24/10/2014, in quanto applicabili e che

il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte per averle lette ed esaminate (e che non si allegano al presente atto, per quanto ne costituiscono parte integrante, giusta il disposto dell'art. 99 del R.C.G.S.).-----

ART. 2: TERMINI DI ESECUZIONE - Il termine per la presentazione alla verifica - c.d. collaudo - della commessa resta fissato entro e non oltre il 20 marzo 2019. La verifica di conformità sarà eseguita, presso la sede del Fornitore, da apposita Commissione, da nominarsi a cura dell'Amministrazione, al fine di accertare la rispondenza del mezzo fornito rispetto a quello convenuto. L'esito regolare della verifica, tuttavia, non esonera il Fornitore da responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma che vengano in seguito accertati.-----

ART. 3: VALORE DELLA SCRITTURA PRIVATA - L'importo complessivo della commessa resta fissato in € 118.340,00 (centodiciottomilatrecentoquaranta//00) I.V.A. compresa. Tale importo, deve intendersi altresì comprensivo delle spese necessarie per:-----  
- la realizzazione dell'automezzo in conformità alla Scheda tecnica (All. G);-----

- l'espletamento delle operazioni di collaudo;-----

- la dotazione della documentazione di uso e manutenzione e del certificato di approvazione rilasciato dall'ufficio del C.P.A. di riferimento nonché dei manuali di uso e manutenzione di tutte le attrezzature installate a bordo;-----

oltre che di ogni onere di legge e di ogni altro onere occorrente all'esecuzione dell'attività, degli stipendi agli operai, delle assicurazioni sociali, previdenziali ed assistenziali. In ogni caso, il Fornitore si impegna a comunicare preventivamente all'Ente la necessità di eventuali lavorazioni aggiuntive, restando in attesa delle relative determinazioni. Nessuna prestazione aggiuntiva verrà retribuita in assenza di una preventiva autorizzazione dell'Ente.-----

ART.4: REVISIONE PREZZI - Il prezzo sopra indicato deve intendersi invariabile per tutta la durata della commessa, indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza che il Fornitore non abbia tenuto presente. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1469 del C.C. la scrittura è aleatoria per volontà delle parti, le quali rinunciano esplicitamente all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del Codice.-----

ART. 5: FORZA MAGGIORE - Ove dovessero verificarsi situazioni di forza maggiore, di impedimento alla regolare esecuzione della commessa, il Fornitore invierà, mediante pec, una comunicazione scritta con l'indicazione delle cause, allegando validi documenti giustificativi, nel momento stesso in cui ne ha conoscenza. In difetto di tale avviso non potranno tali cause, essere in seguito invocate come forza maggiore per giustificare il ritardo ed escludere l'applicazione delle penalità.-----

ART. 6: PROROGA DEI TERMINI - Non saranno concesse proroghe per l'esecuzione della commessa. In ogni caso l'Amministrazione si riserva di valutare eventuali richieste di proroga, ampiamente giustificate, da parte del Fornitore. Non possono costituire motivo di proroga dei termini convenuti:-

- il ritardo nella consegna di eventuali componenti necessarie da parte di ditte subfornitrici;-----
- il tempo necessario per l'espletamento di eventuali accertamenti integrativi che dovevano essere effettuati prima dell'avvio delle lavorazioni;-----
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra appaltatore e maestranze.-----

Negli altri casi, l'Amministrazione valuterà la

ricorrenza dei motivi adottati dal Fornitore a giustificazione della richiesta di proroga, salvo che i tempi richiesti siano incompatibili con le vigenti norme amministrative e contabili.-----

ART. 7: INESATTA, MANCATA E TARDIVA ESECUZIONE - Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della commessa, il Fornitore sarà sottoposto ad una decurtazione sul pagamento del corrispettivo, a titolo di penalità, pari allo 1% (unopermille) dell'importo della fornitura. L'applicazione delle penalità sarà comunicata con formale contestazione, avverso la quale il Fornitore può presentare motivato ricorso all'Amministrazione entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta notifica. L'ammontare complessivo delle penalità non potrà superare, in ogni caso, il 10% del valore complessivo della presente scrittura. Anche ove tale limite non sia raggiunto, nel caso in cui il ritardo nella consegna dell'automezzo sia incompatibile con le esigenze dell'Amministrazione, questa si riserva di risolvere il presente accordo, previa formale diffida ad adempiere, con addebito a carico della parte inadempiente dei maggiori oneri sostenuti per il riappalto a terzi della commessa. E' data facoltà all'Amministrazione di escludere la parte

inadempiente dalla partecipazione alle gare indette dall'Amministrazione per un periodo non inferiore a 2 (due) anni. E' fatto salvo l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento del maggior danno patito dall'Amministrazione.-----

ART. 8: VARIANTI E AGGIUNTE - Nessuna variazione o aggiunta a quanto concordato nel presente atto può essere introdotta dalla controparte, se non preventivamente richiesta dal Centro Navale, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 106 D.lgs 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno diritto a pagamenti e rimborsi di sorta e comportano la rimessione in pristino della commessa effettuata, con oneri a carico del Fornitore.-----

ART. 9: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO - Ai sensi dell'art. 105 del D.L.vo 50/2006, non avendo il Fornitore in sede di offerta fatto espressa richiesta di autorizzazione al subappalto, è fatto divieto di dare in subappalto, in tutto o in parte, le commesse oggetto del presente atto. E' altresì vietata la cessione del contratto. Ogni atto di cessione è nullo.-----

ART. 10: NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DEL FORNITORE - Il Fornitore dichiara

(All. H) di non aver conferito alcun incarico o avere alle dipendenze soggetti che, negli ultimi tre anni, abbiano prestato servizio presso la Guardia di Finanza.-----

Nel caso in cui venisse accertato il contrario, il presente contratto deve intendersi nullo ed il Fornitore è tenuto a restituire ogni corrispettivo eventualmente percepito.-----

ART. 11: RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI - Il Fornitore risponde di ogni danno recato all'Amministrazione ed a terzi verificatosi nell'esecuzione della commessa, derivante da cause di qualsiasi natura a lui imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. In caso di azione di risarcimento danni contro l'Amministrazione per fatto doloso o colposo del Fornitore, l'Amministrazione provvederà a risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, ed a chiamare in causa il Fornitore, al fine di essere manlevata da ogni conseguenza giudiziaria. In caso di azione giudiziaria intentata a conclusione dell'appalto l'Amministrazione potrà rivalersi sul

Fornitore in qualunque tempo, assumendo lo stesso tutte le conseguenze della lite. -----

L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, di sottoporre a verifica la fornitura effettuata e di richiederne la ripetizione in presenza di difetti ed imperfezioni. Il Fornitore, indipendentemente dall'esecuzione di qualsiasi controllo preventivo da parte dell'Amministrazione, risponde di ogni danno che sia conseguenza diretta ed immediata della fornitura, derivante da cause di qualsiasi natura a lui imputabili, restando a proprio ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione una volta acquisita conoscenza dell'esercizio dell'azione penale a carico dei soggetti di cui all'art. 5 D.L.vo 08/06/2001 n° 231, di sospendere cautelativamente la scrittura privata. In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione della scrittura privata ed all'esecuzione in danno. In caso di accertamento della responsabilità penale, per fatti connessi all'esecuzione del contratto, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al 10% del valore dell'intera obbligazione. -----

ART. 12: CONTROVERSIE - Il contenzioso è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario competente ai sensi dell'art. 25 c.p.c., salvo il ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, ad un accordo transattivo, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 50/2016.-

ART. 13: OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO -

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva di settore.

L'Amministrazione si riserva di operare una ritenuta sull'importo dovuto, fino al limite del 20% di detto importo, qualora l'Ispettorato del Lavoro competente denunci l'inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui sopra. La somma trattenuta sarà pagata soltanto quando l'Ispettorato avrà dichiarato che il Fornitore ha regolarizzato la propria posizione, e lo stesso non potrà pretendere, per il ritardato pagamento del saldo, somma alcuna a qualsiasi titolo. La controparte è tenuta, altresì, all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'accertamento dell'irregolarità contributiva, certificato dall'acquisizione del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC)

con esito irregolare, è causa ostativa al pagamento.

Dell'inadempienza verrà interessato l'Istituto competente per il pagamento dei contributi e premi non versati, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 5/10/2010 nr. 207.-----

ART.14: FATTURAZIONE E PAGAMENTO - Ad avvenuta ultimazione della commessa ed a favorevole collaudo effettuato il Fornitore emetterà fattura elettronica come da D.M. 3 aprile 2013 n. 55. A tal fine, si indicano i seguenti dati:-----

- ente: Centro Navale;-----

- sigla: nav;-----

- codice fiscale: 90011020592;-----

- denominazione ufficio: Centro Navale Formia;-----

- codice univoco ufficio: ZMU0TB.-----

Il pagamento verrà eseguito entro 30 giorni dalla ricezione della fattura previa verifica di conformità della fornitura effettuata rispetto a quella commissionata attestata dal verbale di cui all'art. 2 del presente atto e previa verifica della correttezza contributiva dell'Azienda, attestata dal certificato di cui all'art. 13 con esito regolare, mediante bonifico su conto corrente bancario o postale, con spese bancarie a carico del Fornitore.

La fattura dovrà riportare il Codice Identificativo

Gara C.I.G. attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici riferito al lotto oggetto di fatturazione. Sono a carico del Fornitore anche i costi connessi alle operazioni di bonifico e le eventuali tasse dovute per la liquidazione delle somme dovute.-----

ART.15: OBBLIGO DI TRACCIABILITA' - In ottemperanza alla Legge 13/08/2010, nr. 136 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici", il Fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della predetta Legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. In particolare la controparte è obbligata a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle forniture pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ed a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Amministrazione verificherà in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora il

Fornitore non dovesse assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della suindicata Legge, avrebbe luogo la risoluzione del diritto del presente contratto.-----

ART.16: GARANZIA - Il Fornitore garantisce l'automezzo fornito da tutti i vizi e difetti di lavorazione per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrente dalla data di avvenuto favorevole collaudo. In caso di necessità il Fornitore provvederà ad intervenire per la risoluzione del problema, senza oneri a carico dell'Amministrazione e presso la sede ove è dislocato l'automezzo, effettuando le riparazioni necessarie, entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della lettera con la quale l'Ente avrà comunicato i difetti riscontrati, a mezzo PEC, salvo che ragioni d'urgenza non impongano un termine più breve. In caso di decorso infruttuoso del termine, l'Amministrazione si riserva di far eseguire a terzi gli interventi necessari, addebitandone il costo al Fornitore inadempiente. Per gli interventi effettuati ed i particolari sostituiti, il Fornitore dovrà fornire una garanzia analoga alla precedente.-----

ART. 17: CAUZIONE - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, il

Fornitore ha presentato cauzione di 4.850,00 (quattromilaottocentocinquanta//00), giusta polizza fideiussoria nr. 01.000031699 rilasciata in data 11/09/2018 dalla S2C S.P.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE DI CREDITI E CAUZIONI - DIREZIONE GENERALE, Agenzia di Milano, che l'Ente potrà escutere per il ristoro delle spese che siano addebitabili al Fornitore nonché per il risarcimento dei danni dallo stesso provocati. In tal caso, la cauzione dovrà essere reintegrata. Lo svincolo del deposito cauzionale sarà effettuato ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs nr. 50/2016, con l'integrale esecuzione del contratto. Qualora la cauzione dovesse scadere prima di detto termine dovrà essere prorogata-----

ART. 18: ONERI CONTRATTUALI E FISCALI - Tutti gli oneri fiscali - imposte e tasse - inerenti all'attività oggetto della presente scrittura privata e gli oneri comunque derivanti dall'esecuzione dello stesso, sono esclusivamente a carico del Fornitore. L'imposta di bollo complessiva dovuta per legalizzare il presente atto, pari a € 80,00 (ottanta/00 - € 16,00 ogni 4 facciate), ai sensi della tariffa, parte prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, dovrà essere assolta utilizzando il

modello F24 recante il codice tributo "2501", ovvero con versamento in modo virtuale come disposto dalla risoluzione 12/E del 03.02.2015 dell'Agenzia delle Entrate. Il presente, in ogni caso, sarà registrato solo in caso d'uso.-----

ART. 19: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, il presente atto deve ritenersi risolutivamente condizionato alla sopravvenienza di apposita convenzione Consip, a condizioni di maggior favore per l'Amministrazione, avente ad oggetto la medesima prestazione. In tale ipotesi, è fatto salvo il diritto in capo al Fornitore, di mantenere valido ed efficace il presente contratto, offrendo le stesse condizioni di fornitura previste nella convenzione Consip. Parimenti, determinano risoluzione di diritto del contratto:-----

- l'applicazione di alcuna delle misure di prevenzione antimafia di cui al D.L.vo 159/2011 a carico di alcuno dei soggetti di cui all'art. 80 del D.L.vo 50/2016;-----

- la condanna con sentenza passata in giudicato per reati valutati gravi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione a carico di alcuno dei soggetti di cui all'art. 80 del D.L.vo 50/2016;-----

- la cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo ed altra procedura concorsuale a carico del Fornitore;-----
- il raggiungimento di un importo complessivo delle penalità applicate secondo i criteri richiamati (ritardi, difformità quantitative e qualitative etc.) pari al 10% del valore del contratto;-----
- l'acquisizione, per due volte successive, del Documento Unico di Regolarità Contributiva con esito irregolare;-----
- la formale contestazione, da parte di questo Ente, di tre diverse violazioni contrattuali in un periodo di 30 giorni.-----

In tale ipotesi, l'Amministrazione comunicherà la risoluzione del contratto con semplice atto unilaterale recettizio.-----

ART. 20: OBBLIGHI DI RISERVATEZZA - Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli contenuti nelle banche dati già costituite o costituende nell'esecuzione del presente atto, quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.-----

ART. 21: ASSOGGETTAMENTO DELL'ATTO - Per tutto quanto non specificato e contemplato nel presente atto si fa rinvio:-----

- al Capitolato Generale d'Oneri del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. nr. 181 del 24.10.2014;-----

- alla Legge ed al Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;-----

- al D.M. M.E.F. 14/12/2005 n. 292 "Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza", pubblicato nella Gazz. Uff. 23 gennaio 2006, n. 18;-----

- al D.lgs. 18/04/2016 nr. 50;-----

- al D.lgs. nr. 81/2008 ed al D.lgs nr. 231/2001;---  
al Codice Civile,-----

che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte, sebbene non allegati, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S.-----

ART. 22: TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 196/03, e per quanto non incompatibile con il Regolamento UE n. 679/16", le parti danno reciprocamente atto che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula

del presente atto, sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali e la gestione amministrativa del rapporto commerciale di cui al presente atto.-----

ART. 23: ELEZIONE DOMICILIO - Per tutti gli effetti amministrativi del presente contratto, il Fornitore elegge domicilio in Via Alessandro Volta 6, 39100 Bolzano ed indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec) *venditebz\_iveco@pec.cnhind.com*, ove è convenuto che possono essergli notificati tutti gli atti, di qualsiasi natura, inerenti la scrittura privata stessa.-----

Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza.-----

ART. 24: DISPOSIZIONI FINALI - Le parti hanno dichiarato il presente atto, composto da nr. 20 pagine, conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono come di seguito

specificato:-----

- il Sig. Raffaele Curcio mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, nr. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);-----

- Il Capo Ufficio Amministrazione - Tenente Colonnello Giovanni D'Onorio De Meo mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, nr. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).-----

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER IL FORNITORE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_